



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

**DELIBERAZIONE N. 65: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI  
PROMOSSE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LE SENTENZE DEL  
TAR LAZIO SEZ. I° DEL 2018 IN MERITO AL PROCEDIMENTO  
SANZIONATORIO PROMOSSO DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA  
E DEL MERCATO IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI DEI  
PRODOTTI SIDERURGICI**

Il Presidente richiama la delibera della Giunta Camerale n. 98 del 28.11.2017, con la quale si ratificava la determinazione del Presidente n. 16 del 2/11/2017, con cui la Camera di Commercio di Brescia si costituiva in giudizio nel ricorso promosso da Feralpi siderurgica spa ed altri, avanti il TAR Lazio per l'annullamento, previa sospensione, della delibera dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato n. 26686 del 19.7.2017, conferendo l'incarico di assistenza legale all'avv. Davide Cacchioli dello studio Pedersoli di Milano.

Ricorda in particolare come l'impugnata delibera dell'AGCM sancisse che i comportamenti, posti in essere da alcune imprese del settore siderurgico e consistenti nel coordinamento delle politiche commerciali finalizzate a limitare il confronto concorrenziale tra le imprese Parti su prezzi di TCA e rete els., costituissero un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, applicando per ciascuna impresa una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

Ricorda ancora che il provvedimento dell'Autorità, pur non muovendo alcuna contestazione nei confronti della Camera di Commercio di Brescia, ritenuta estranea all'istruttoria, evidenziava che *"nel caso di specie la rilevazione dei prezzi è riferibile all'attività delle Parti"* del procedimento, mentre non è riscontrabile alcun ruolo di regia della Camera di Brescia, né una sua attività *"particolarmente penetrante e pervasiva, di 'sollecitazione' delle occasioni di incontro tra le imprese Parti"*, ritenuta dall'AGCM rilevante in altri



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

precedenti.

Peraltro, le argomentazioni formulate dall'Autorità Garante miravano a demolire l'impianto normativo che regge le competenze camerale in tema di rilevazione prezzi, negando che le rilevazioni fossero (e siano) previste *ex lege* e puntualmente disciplinate da un regolamento camerale, quali compiti storicamente attribuiti alle Camere e, pertanto, si deliberava l'intervento della Camera di Commercio nel giudizio a solo titolo informativo per ribadire la posizione, già espressa all'AGCM in sede di audizione nel corso dell'istruttoria del procedimento, in merito al fatto che l'attività di rilevazione dei prezzi rientra tra le funzioni istituzionali assegnate dalla legge alle Camere di Commercio.

Ricorda che, con sentenze n. 6516, 6518, 6519, 6521, 6522, 6523, pubblicate in data 12.6.2018, il TAR del Lazio ha accolto le censure delle ricorrenti e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato. In particolare, il TAR Lazio ha ritenuto che il provvedimento fosse viziato sia sotto il profilo della violazione delle regole procedurali, che impongono di concludere la fase preistruttoria entro un termine ragionevole, sia dal punto di vista sostanziale, in quanto il provvedimento presentava gravi carenze istruttorie e probatorie.

Ricorda ancora, con specifico riguardo all'attività camerale di rilevazione dei prezzi, che il TAR Lazio ha condiviso la posizione della Camera di Commercio di Brescia, ritenendo errata la lettura data dall'AGCM al quadro normativo di riferimento. In particolare, il TAR Lazio ha espressamente riconosciuto che *"...la determinazione di listini di mercato, sulla base delle rilevazioni dell'andamento dei relativi prezzi, costituisce fin dalla loro nascita una delle funzioni tipiche assegnate alle Camere di Commercio (cfr. l'art. 46 Regio Decreto n. 2011/1934)"* e che *"non sussisteva, quindi, in radice alcun impedimento normativo alla tenuta delle riunioni"*



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

*della Commissione per la rilevazione dei prezzi TCA e reti, e che, anzi, costituiva un'attività essenziale delle Camere di Commercio".* Facendo riferimento alla frequenza dell'attività di rilevazione ed ai prezzi rilevati in Commissione prezzi, il TAR Lazio ha concluso che *"...In sostanza l'attività in Commissione Prezzi era prevista dal quadro istituzionale di riferimento delle Camere di Commercio e non comportava mai la rilevazione di un prezzo predefinito, ma di sole "forcelle" minime/massime, tipiche dei listini prezzi..."*.

Riferisce che avverso le suddette sentenze sono stati proposti ricorsi dinnanzi al Consiglio di Stato, da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato per conto dell'Autorità Garante soccombente, poi notificati per conoscenza alla Camera di Commercio di Brescia in data 4 e 30 agosto 2018. Con tali ricorsi l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiesto l'annullamento integrale delle sentenze impugnate, ritenendo queste ultime *"errate e contraddittorie sia nella ricostruzione fattuale che nell'applicazione dei principi in materia"*.

Specifica che, con riferimento al ruolo svolto dalla Camera di Commercio di Brescia rispetto alle condotte anticoncorrenziali contestate dall'AGCM, i ricorsi in appello precisano che *"le condotte delle parti sono state realizzate dalle sole imprese in totale autonomia dalla Camera di Commercio (di Brescia ndr.) e senza che la stessa potesse persino accorgersi realmente di quanto accadeva, nonché in larga misura anche fisicamente ben al di fuori della Camera di Commercio"*.

Specifica, altresì, che, quanto al tema della copertura normativa dell'attività di rilevazione di prezzi svolta dalle Camere di Commercio, l'Avvocatura Generale dello Stato ha chiarito che *"il giudice di prime cure (ha) del tutto frainteso le contestazioni che il provvedimento muove alle"*



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

*parti dell'intesa in merito alle attività da esse svolte in seno alla Commissione Prezzi, ritenendo, del tutto erroneamente, che l'Autorità (AGCM ndr) abbia interesse a (ri)definire l'ampiezza dei poteri delle Camera di Commercio, argomento questo che chiaramente esula dall'oggetto del provvedimento" (...) "Oggetto di interesse nell'ambito dell'istruttoria (dell'AGCM ndr) non è stata la verifica dei poteri conferiti alle Camere di Commercio in generale e a quella di Brescia in particolare, che il provvedimento non mette in discussione."*

Il Presidente informa inoltre che, nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n. 6523/2018, la Società ORI Martin - Acciaieria e Ferriera S.p.A. ("ORI") ha proposto appello incidentale nei confronti dell'appello principale, proposto dall'Autorità Garante, e che tra i motivi di ricorso incidentale, ORI ha riproposto il tema della copertura normativa delle condotte e ribadito la censura volta a contestare l'erroneità delle affermazioni dell'Autorità, secondo cui l'attività di rilevazione dei prezzi non rientrerebbe tra le funzioni istituzionali assegnate dalla legge alle Camere di Commercio.

Il Presidente ritiene che la riproposizione di tale argomento - che era stato superato dal Giudice di primo grado - potrebbe suggerire l'opportunità per la Camera di Commercio di Brescia di costituirsi nei giudizi di appello promossi dall'Autorità, e più precisamente in quello nel quale ORI è ricorrente incidentale, da un lato, e dall'altro, prudenzialmente, negli altri, ove la stessa Camera di Brescia potrebbe costituirsi parallelamente, anche in via meramente formale, al fine di monitorarne lo svolgimento.

Il Segretario Generale, a tale riguardo, precisa che il termine ultimo per potersi costituire nei giudizi e presentare memorie scade il 31 dicembre 2019, ossia quindici giorni liberi prima dell'udienza pubblica, fissata per il giorno 16 gennaio 2020. A fronte di eventuali memorie depositate dalle



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

controparti, la Camera di Brescia avrebbe inoltre la possibilità di depositare memorie di replica entro il successivo 3 gennaio 2020, con deposito di eventuali documenti, invece, entro il precedente 24 dicembre.

Il Presidente propone quindi che la Camera di Commercio di Brescia si costituisca nei seguenti giudizi:

- Ricorso in appello Rg.n. 6372/2018, promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 6522/2018, pubblicata il 12 giugno 2018;
- Ricorso in appello Rg. n. 6370/2018 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 6523/2018, pubblicata il 12 giugno 2018;
- Ricorso in appello Rg. n. 6374/2018 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 6525/2018, pubblicata il 12 giugno 2018;
- Ricorso in appello Rg. n. 6367/2018 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 6521/2018, pubblicata il 12 giugno 2018;
- Ricorso in appello Rg. n. 6368/2018 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 6516/2018 (rg 10485/2017) pubblicata il 12 giugno 2018.

al fine di ribadire in modo definitivo le ragioni a favore delle competenze camerale e nella funzione precauzionale di monitoraggio dello svolgimento del giudizio.

Propone inoltre che la Camera di Brescia venga assistita dall'avv. Davide Cacchioli dello studio Pedersoli di Milano, che ha assistito e difeso l'Ente nel giudizio di primo grado conseguendone i positivi risultati di cui sopra, al fine di



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

garantire continuità nell'attività di assistenza tecnico-  
legale.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

ritenuto opportuno che la Camera di Commercio di Brescia  
si costituisca nei giudizi di cui sopra in via precauzionale,  
anche in via meramente formale, al fine di monitorarne lo  
svolgimento;

ritenuto altresì opportuno conferire l'incarico di  
difensore all'avv. Davide Cacchioli dello Studio Pedersoli di  
Milano;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di  
legge,

d e l i b e r a

a) di costituirsi nei giudizi:

- Ricorso in appello Rg.n. 6372/2018, promosso dall'Autorità  
Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio  
di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I,  
n. 6522/2018, pubblicata il 12 giugno 2018;

- Ricorso in appello Rg. n. 6370/2018 promosso dall'Autorità  
Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio  
di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I,  
n. 6523/2018, pubblicata il 12 giugno 2018;

- Ricorso in appello Rg. n. 6374/2018 promosso dall'Autorità  
Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio  
di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I,  
n. 6525/2018, pubblicata il 12 giugno 2018;

- Ricorso in appello Rg. n. 6367/2018 promosso dall'Autorità  
Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 6521/2018, pubblicata il 12 giugno 2018;

- Ricorso in appello Rg. n. 6368/2018 promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato innanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 6516/2018 (rg 10485/2017) pubblicata il 12 giugno 2018, al fine di ribadire in modo definitivo le ragioni a favore delle competenze camerale e nella funzione precauzionale di monitoraggio dello svolgimento del giudizio;

b) di incaricare l'avv. Davide Cacchioli dello studio Pedersoli di Milano - Via Monte di Pietà 15, a rappresentare e difendere questa Camera di Commercio nel procedimento, munendolo di ogni più ampio potere di legge ed eleggendo domicilio presso il predetto studio;

c) di demandare al Segretario Generale l'adozione dei provvedimenti conseguenti, nonché l'interlocuzione con il legale incaricato durante il procedimento giudiziario.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE  
(Dr Giuseppe Ambrosi)**